

STATUTO dell'Organizzazione di Volontariato di
Protezione Civile
ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE CASABONA E ZINGA - ETS

TITOLO 1- DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

Art. 1 — Denominazione

È costituita, ai sensi degli artt. 32—34 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore — CTS) e dell'art. 36 del Codice Civile, l'Organizzazione di Volontariato denominata:

"ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE CASABONA E ZINGA - ETS".

L'Associazione acquisisce la qualifica di Ente del Terzo Settore con l'iscrizione nella Sezione Organizzazioni di Volontariato del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 2 — Sede

La sede legale dell'Associazione è stabilita nel Comune di Casabona (KR). Il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria. Con deliberazione del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative, sezioni o distaccamenti.

L'Associazione opera anche sul territorio della frazione Zinga, caratterizzato da un territorio fragile, in quanto parte integrante del Comune di Casabona.

Art. 3 — Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

TITOLO 11 - FINALITÀ, ATTIVITÀ E VOLONTARI

Art. 4 — Finalità

L'Associazione, senza scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via stabile e principale, delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, in particolare:

- protezione civile (art. 5, comma 1, lett. u CTS), nelle forme previste dal D.Lgs. 1/2018.

Le attività di interesse generale sono prevalentemente svolte dai volontari iscritti all'Associazione.

Art. 5 — Attività istituzionali

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione svolge, tra le altre, le seguenti attività:

1. previsione e prevenzione dei rischi;
2. gestione e supporto nelle emergenze;
3. assistenza alla popolazione;
4. supporto tecnico-logistico alle autorità di protezione civile;
5. informazione ed educazione civica in materia di sicurezza e rischio;
6. formazione ed esercitazioni dei volontari;
7. interventi in ausilio agli enti pubblici durante eventi programmati.

Art. 6 — Attività diverse

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste, nel rispetto dell'art. 6 del CTS e del D.M. 107/2021. Il Consiglio Direttivo ne attesta annualmente la natura secondaria e strumentale nel bilancio.

Art. 7 — Volontari

1. L'attività dei volontari è personale, spontanea, gratuita e senza fini di lucro.
2. È vietata qualsiasi forma di retribuzione, anche indiretta.
3. L'Associazione tiene il registro dei volontari ai sensi dell'art. 17 CTS.
4. I volontari sono assicurati contro infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi.

Art. 8 — Formazione dei volontari

L'Associazione promuove la formazione tecnica, operativa e specialistica dei volontari, in conformità alle normative e alle linee guida nazionali e regionali della Protezione Civile.

TITOLO 111 - SOCI

Art. 9 — Categorie di soci

L'Associazione è composta dalle seguenti categorie di soci:

- soci ordinari (volontari);
- soci sostenitori;
- soci onorari.

Art. 10 — Ammissione dei soci

L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo previa verifica dei requisiti. Il rigetto della domanda deve essere motivato ed è impugnabile dall'interessato davanti all'Assemblea entro 30 giorni.

Art. 11 — Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto di:

- partecipare alle attività associative;
- partecipare all'Assemblea ed esercitare il diritto di voto se soci ordinari;
- visionare i libri sociali secondo le modalità previste dalla legge.

I soci hanno il dovere di rispettare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali.

Art. 12 — Soci minorenni

I soci minorenni non hanno diritto di voto. Possono partecipare alle attività come soci non votanti.

Art. 13 — Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per recesso, morosità, decesso o esclusione motivata. È ammesso ricorso all'Assemblea entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI

Art. 14 — Organi dell'Associazione Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Vicepresidente;

5. il Segretario;
6. il Tesoriere;
7. l'Organo di controllo, se obbligatorio ai sensi dell'art. 30 CTS;
8. il Revisore legale, se obbligatorio ai sensi dell'art. 31 CTS.

TITOLO V - ASSEMBLEA

Art. 15 — Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, anche mediante strumenti telematici che garantiscano l'identificazione dei partecipanti.

Art. 16 — Competenze dell'Assemblea

Sono di competenza dell'Assemblea:

- l'approvazione dei bilanci;
- l'elezione degli organi sociali;
- le modifiche statutarie;
- lo scioglimento dell'Associazione;
- l'approvazione dei regolamenti;
- le deliberazioni sulle attività principali.

Art. 17 — Validità delle deliberazioni

Assemblea ordinaria: è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei soci ordinari; le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

é. Assemblea straordinaria: è valida con la presenza di almeno due terzi dei soci ordinari; le deliberazioni richiedono il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

3. Scioglimento dell'Associazione: richiede la presenza di almeno tre quarti dei soci ordinari e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Art. 18 — Diritto di voto e deleghe

- Hanno diritto di voto solo i soci ordinari.
- I soci minorenni non hanno diritto di voto.
- È ammessa una sola delega per ciascun socio ordinario.

TITOLO VI- CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 — Composizione e durata

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da 3 a 7, eletti dall'Assemblea. Resta in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta.

Art. 20 — Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, nel rispetto delle competenze riservate all'Assemblea.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

- cura la gestione amministrativa, organizzativa e operativa dell'Associazione;
- predispone i bilanci da sottoporre all'Assemblea;
- delibera sull'ammissione, esclusione e decadenza dei soci;

- gestisce e coordina i volontari;
- adotta regolamenti interni;
- provvede alla gestione dei mezzi, delle attrezzature e delle dotazioni di protezione civile;
- cura i rapporti con le autorità istituzionali;
- può attribuire incarichi e deleghe operative o gestionali a singoli consiglieri o soci, determinandone contenuto, durata e limiti;
- può autorizzare il Presidente al conferimento di specifiche deleghe e revocarle in qualsiasi momento.

Tutte le deleghe devono risultare da apposita deliberazione e essere verbalizzate.

Art. 21 — Conflitto di interessi

I membri del Consiglio Direttivo devono dichiarare eventuali situazioni di conflitto di interessi e astenersi dal voto.

TITOLO VII - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Art. 22 — Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Egli:

- convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali;
- firma gli atti ufficiali e i documenti che impegnano l'Associazione;
- sovrintende al buon funzionamento dell'Associazione e al coordinamento delle attività;
- può concedere deleghe a singoli soci o consiglieri per compiti operativi, tecnici o organizzativi, senza trasferimento della rappresentanza legale.

In caso di urgenza, il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere sottoposti a ratifica nella prima riunione utile.

Artù — Vicepresidente esidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

TITOLO VIII - SEGRETARIO E TESORIERE

Art.24 — Segretario

Il segretario cura la redazione dei verbali, le comunicazioni ufficiali e la tenuta dei libri sociali.

Art. 25 — Tesoriere

Il Tesoriere gestisce la contabilità dell'Associazione, cura i rapporti bancari e la predisposizione dei bilanci.

TITOLO IX - RISORSE ECONOMICHE

Art. 26 — Patrimonio ed entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni, liberalità, raccolte fondi e attività diverse ai sensi dell'art. 6 CTS.

Art. 27 — Divieto di distribuzione degli utili

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione o fondi dell'Associazione.

Art. 28 — Bilancio e trasparenza

Il bilancio è annuale, redatto ai sensi dell'art. 13 CTS e depositato nel RUNTS entro i termini di legge.

TITOLO X - SCIOGLIMENTO

Art. 29 — Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall' Assemblea con le maggioranze previste dall'Art. 17.

Art. 30 — Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, previo parere positivo del RUNTS, o alla Fondazione Italia Sociale.